## L'angolo dell'informatica

*Accanto agli aspetti normativi si colloca la praticità del modo di utilizzo*

# Come utilizzare la posta elettronica certificata

*Giuliano Terenghi*

**di Giuliano Terenghi**

Premere il tasto "invia e ricevi" in alto a destra sul PC è per molti la prima azione della giornata lavorativa. La posta elettronica ha modificato profondamente le nostre abitudini quotidiane, ma è indubbio che ancora oggi sia vista come strumento sì utile, veloce, efficiente per lo scambio di comunicazioni, documenti e files in genere, ma inadatto per veicolare comunicazioni "ufficiali": per queste ci si reca alle Poste e si invia la vecchia e rassicurante raccomandata.

Quest'anno si è finalmente perfezionato il complesso e, per certi aspetti, tortuoso iter normativo e procedurale, per equiparare la posta elettronica alla raccomandata con avviso di ricevimento: la posta elettronica diventa "certificata" (PEC), così che l'invio e la ricezione di documenti informatici abbia valore legale.
Dall'1/1/2006 è infatti operativo il Codice dell'amministrazione digitale, approvato con D.lgs 82/2005 ed il quadro normativo per l'utilizzo della PEC, con pieno valore legale, è così pressoché definito.
Il Codice, sancendo per i cittadini e le imprese il diritto a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, chiude idealmente un percorso normativo cominciato quasi un decennio fa, le cui tappe più recenti

sono, in estrema sintesi, oltre al Codice stesso, il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 ed il DM 2 novembre 2005 (G.U. 15.11.2005 n. 266).

La posta elettronica diviene "certificata" quando il sistema utilizzato permette di fornire al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità delle disposizioni regolanti la PEC sono opponibili ai terzi, a sensi di legge. Siffatta trasmissione per via telematica equivale alla notificazione per mezzo della posta, nei casi consentiti dalla legge.

L'invio e la ricezione sono naturalmente i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici.

Il documento quindi, oltre ad essere trasmesso, deve essere consegnato al destinatario, il quale deve avere anche la disponibilità del documento stesso. La distinzione tra consegna e disponibilità è strettamente connessa con le caratteristiche tecnologiche della trasmissione telematica di documenti, laddove la consegna avviene sul *server*, cioè presso il gestore della posta mentre la disponibilità è sul *client* cioè sul proprio *personal computer* o apparato tecnologico mediante il quale è possibile ricevere la posta elettronica certificata.

La disposizione intende affermare due distinti concetti: a) il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso; b) il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. Tali affermazioni, se apparentemente ovvie, rivestono dal punto di vista informatico un significato preciso.

Affermare che "il documento si intende inviato dal mittente se trasmesso", significa dare rilievo giuridico al momento dell'invio.

Affermare, inoltre, che "il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato" significa dare rilievo giuridico al momento della ricezione.

Queste distinzioni contribuiscono anche a delineare la responsabilità dei gestori di posta.

I gestori di posta, per essere accreditati quali gestori di PEC, devono soddisfare una serie di requisiti (tra i quali un minimo di un milione di euro di capitale sociale interamente versato) e sono investiti da una serie di obblighi, a garanzia della efficacia ed efficienza del sistema e dei diritti dei terzi, primo fra tutti l'obbligo di conservazione (per un certo periodo di tempo) in un apposito registro informatico della traccia informatica delle operazioni svolte, con lo stesso valore delle ricevute.

Operativamente ed in estrema sintesi il funzionamento delle Pec può essere così riassunto.

Nel momento il cui il mittente invia un proprio messaggio di posta elettronica riceve dal proprio gestore di posta una ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta spedizione.

Quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore di posta di quest'ultimo invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta che il messaggio è effettivamente pervenuto.

La ricevuta di avvenuta consegna viene rilasciata nel momento in cui

il messaggio viene consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario a prescindere dalla avvenuta lettura del messaggio da parte del destinatario.
Qualora il messaggio non risulti consegnabile, il gestore del mittente ha l'obbligo di fornire al mittente stesso una ricevuta di mancata consegna.
Al fine di dare ragionevole certezza all'invio, la ricevuta viene consegnata entro un termine massimo che è stato individuato nelle ventiquattrore.
I gestori di posta elettronica certificata dovranno comunque prevedere l'esistenza di servizi di emergenza che in ogni caso assicurino il completamento della trasmissione.
Inoltre la Pec deve prevedere l'autenticazione al sistema da parte dell'utente stesso.
L'autenticazione è necessaria per garantire che il messaggio sia inviato da un utente del servizio di posta certificata i cui dati di identificazione siano congruenti con il mittente specificato, al fine di evitare la falsificazione di quest'ultimo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di autenticazione possono prevedere: l'utilizzo di user-id e password, la carta d'identità elettronica, la carta nazionale dei servizi (nella sostanza l'attuale smart card).
Al fine di garantire l'inalterabilità del messaggio originale, questo è inserito come allegato all'interno di una "busta di trasporto".
La "busta di trasporto" è il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata.
Tale documento, firmato dal gestore-mittente permette di verificare che il messaggio originale non sia stato modificato durante il suo percorso dal dominio mittente al dominio destinatario.
Da quanto finora accennato risulta chiaro che solo i messaggi scambiati tra gestori accreditati acquisiscono valore legale con riferimento alla data di invio e alla data di ricezione.
Risulta altrettanto palese che attivare una casella di posta elettronica certificata presso un gestore accreditato è condizione necessaria ma non sufficiente per utilizzare efficacemente la PEC: l'invio pur formalmente corretto di un documento con la PEC indirizzato ad un destinatario che non si avvalga di una casella di PEC è quanto meno inutile, in quanto il sistema funziona solo se entrambi i soggetti (mittente e destinatario) si avvalgono della PEC.
Il sistema replica, concettualmente, quello della posta tradizionale e si basa sulla creazione di "uffici postali PEC" (i gestori accreditati) e di "indirizzi PEC" (mailbox controllate dai gestori, che devono garantire adeguati livelli di sicurezza e affidabilità) a disposizione degli utenti che "dichiarino" di utilizzare un sistema di PEC.
Per precisare ulteriormente il significato di "indirizzo dichiarato", tenendo conto della possibilità (in particolare per i privati) di avere più indirizzi di posta elettronica, si precisa che al fine di realizzare la fattispecie in base alla quale "il documento si intende consegnato al destinatario se disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato", il privato deve espressamente acconsentire all'invio di documenti tramite la posta elettronica certificata.
Ciò deve avvenire con una dichiarazione espressa per ciascun procedimento o per ciascun rapporto instaurato con una pubblica amministrazione o con un altro privato.
Le imprese possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l'invio di posta elettronica mediante indicazione nell'atto di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'Ente cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo sull'attività dei gestori di posta elettronica certificata è il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).
Sul sito internet del CNIPA (www.cnipa.gov.it) è disponibile l'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata, previsto dall'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata si può ottenere rivolgendosi ad uno dei gestori accreditati dal CNIPA (ad oggi circa una decina in tutta Italia).
Similmente alla posta elettronica "normale", è necessario stipulare con il gestore un contratto che può prevedere un canone mensile o annuale per l'utilizzo della casella postale, con o senza limitazioni alle dimensioni degli allegati. I costi sono generalmente molto inferiori rispetto all'invio di una raccomandata cartacea tradizionale.
In conclusione, se è vero che gli aspetti tecnici e tecnico-informatici fanno la parte del leone nei testi normativi e nelle disposizioni di attuazione, sarebbe errato pensare alla PEC come a un groviglio di complicazioni tecniche, di difficile applicazione pratica.
La prassi professionale di noi dottori commercialisti e l'esperienza ormai non più recentissima degli amministratori delle imprese (società di capitali, ma anche società di persone e ditte individuali) ci hanno abituato a convivere con le comunicazioni telematiche, digitalmente sottoscritte (si pensi ai modelli di dichiarazione da inviare al Ministero e ai bilanci e altri atti societari e a tutte le comunicazioni da inviare al Registro delle Imprese). La PEC segue tutto sommato la medesima logica di funzionamento e operativamente è di certo di più facile e familiare utilizzo rispetto all'invio di un atto al Registro delle Imprese o di una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

**Giuliano Terenghi**
*Dottore Commercialista*